

**RAVENNA
FARMACIE
Srl**



Società sottoposta a direzione e coordinamento di Ravenna Holding S.p.A.
Capitale Sociale i.v. €.2.943.202,00
Via Fiume Montone Abbandonato n. 122
48124 Ravenna
Tel. 0544289111 – Fax. 0544289137
e-mail: info@farmacieravenna.com
Sito Web www.farmacieravenna.com

ALLEGATO A AL PROT. RAVENNA FARMACIE N. 143/21 DEL 27.01.2021

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI (N. 7 LOTTI. CIG 8511531195 - 8511643DFE - 8511991D2C - 8512008B34 - 8512033FD4 - 8512047B63 - 851209857B).

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1- PREMESSA.

Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, viene indicato con il nome “*Trasportatore*” o “*Appaltatore*” o “*Aggiudicatario*” l’impresa alla quale sarà aggiudicato l’appalto e con il nome “*Ravenna Farmacie*” l’ente affidatario.

Si precisa che per il presente affidamento ricorre la fattispecie della procedura ristretta.

Ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento di contratti di Ravenna Farmacie S.r.l., gli appalti finalizzati alla distribuzione all’ingrosso di medicinali sono svolti in regime di libera iniziativa economica, in concorrenza con gli altri operatori privati. **Non trova pertanto applicazione il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)**. Il richiamo eventuale a specifiche norme della contrattualistica pubblica avviene pertanto unicamente in via di autolimitazione per quanto compatibile e limitatamente alla norma richiamata, non modificando la competenza del Giudice Ordinario trattandosi di procedure integralmente privatistica. Pertanto il sistema e gli adempimenti connessi al CIG avviene in via di autolimitazione.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO.

Costituisce oggetto della procedura il servizio di trasporto e distribuzione dei prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. (sito in via Fiume Abbandonato, n. 126 a Ravenna) alle farmacie clienti di Ravenna Farmacie (individuazione dei siti e modalità di servizio contenute nell’allegato A1 al presente Capitolato), con raccolta e riconsegna al medesimo magazzino di contenitori vuoti, prodotti resi, merce da trasferire al magazzino o ad altre farmacie, eventuali documenti e plichi con esclusione di somme in danaro o equivalenti.

I servizi sono ripartiti nei seguenti lotti funzionali:

- Lotto 1 – Faentino + intermedio Lugo - CIG 8511531195;
- Lotto 2 - Forlì - CIG 8511643DFE;
- Lotto 3 - Cesena/Rimini - CIG 8511991D2C;
- Lotto 4 - Ferrara - CIG 8512008B34;
- Lotto 5 - Nord 1 + Nord 2 - CIG 8512033FD4;
- Lotto 6 - Sud - CIG 8512047B63;

L'assegnazione della procedura verrà effettuata per singolo lotto funzionale, con conseguente sottoscrizione di contratti per ciascun lotto.

Le imprese invitate potranno presentare offerta unicamente per un numero di lotti con un importo complessivo triennale ("valore stimato", considerando: base di gara + oneri di sicurezza, IVA esclusa) che sia non superiore ad 1,4 volte il fatturato annuale (relativo a servizi di trasporto e consegna farmaci, caratterizzato da una rete capillare di consegne) più alto del triennio 2017-2018-2019, moltiplicato per tre.

Pertanto, qualora le offerte per uno o più lotti avessero complessivamente un valore superiore al limite di fatturato sopra indicato l'offerente sarà automaticamente escluso dalla partecipazione alla gara per qualsiasi lotto offerto.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.

Il servizio relativo ai singoli lotti verrà effettuato nei siti, nelle sequenze, con gli orari e gli altri dettagli operativi previsti nelle schede Allegato A1 (n. 7 schede).

Nell'allegato A1, per ciascuna scheda sono indicati i punti di consegna previsti, orari di carico indicativi presso il magazzino e orari di consegna richiesti, oltre alle indicazioni relative l'attuale sequenza di consegna, e la possibilità o meno di consegnare a farmacia chiusa. Infine, viene indicato per ciascun giro l'attuale numero di mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio.

Il servizio verrà svolto nelle giornate feriali (dal lunedì al sabato, entrambi compresi).

Si precisa che:

- i seguenti lotti: Lotto 3, Lotto 4, Lotto 6 e Lotto 7 prevedono le consegne domenicali e nei giorni festivi sia nel periodo invernale che in quello estivo per tutte le farmacie di turno e per le farmacie che ne fanno richiesta. In particolare in estate ci sono maggiori richieste vista anche la presenza delle succursali. Ravenna Farmacie fornirà settimanalmente all'Appaltatore l'elenco delle farmacie di turno e di quelle che fanno richiesta di consegna la domenica e nei giorni festivi. Le farmacie di turno nei giorni domenicali e festivi sono già consultabili sui siti degli Ordini dei Farmacisti delle varie provincie o sui siti delle relative AUSL;
- per tutti i lotti, nel caso di festività continuative per più di 2 (diconsi due) giorni, le eventuali consegne concordate per le farmacie di turno e per le farmacie che ne fanno richiesta, saranno effettuate in ogni caso nel primo giorno festivo;
- i seguenti lotti: Lotto 3, Lotto 4, Lotto 6 e Lotto 7 prevedono la presenza delle succursali estive da servire solamente nel periodo maggio – settembre;
- i seguenti lotti: Lotto 1, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6 e Lotto 7 prevedono un allestimento il lunedì mattina alle 6:30 (per gli ordini pervenuti la domenica) con carico alle ore 7:00/7:30;
- le succursali estive (individuabili nell'allegato A1 dalla dicitura "SUCCURSALE SERVIZIO SOLO DA MAGGIO A SETTEMBRE" riportata sulla riga relativa al cliente) sono aperte solamente nel periodo maggio-settembre, pertanto sono da considerarsi facenti parte del giro di consegna solamente in questi mesi.

I vettori potranno effettuare variazioni della sequenza e ridurre i mezzi impiegati purché le variazioni massime dei tempi di consegna rimangano all'interno di un range di più o meno 15 minuti rispetto agli orari indicati.

In proposito, s'intende per:

- "consegna mattina", quella con partenza tra le 04.30 e le ore 07.30. Si precisa che l'allestimento della merce da parte del magazzino viene effettuato la sera precedente, pertanto il carico è possibile già dalle 21:30 della sera prima.
- "consegna pomeriggio", quella con partenza dalle 13.00 o dalle 15.00;
- "consegna intermedia":
 - I. "mattina" quella con partenza mattina alle 11.00;
 - II. "pomeriggio" quella con partenza al pomeriggio alle 17.45;

III. "consegna veloce" (in alternativa alle voci sopra I e II) con partenza alle ore 13.00.

L'Appaltatore dovrà:

- a) effettuare il carico di merce e DDT (Documenti Di Trasporto) presso il magazzino di Ravenna Farmacie senza alcun ausilio da parte di personale di Ravenna Farmacie, procedendo direttamente e con proprio personale agli eventuali accorpamenti di materiali per ottimizzare il trasporto, curando di segnalare al responsabile del magazzino eventuali colli contenenti merce deteriorata (in mancanza di segnalazione, sarà addebitato all'appaltatore il valore della merce interessata).
- b) eseguire il trasporto e lo scarico presso i clienti della merce con raccolta e rientro a magazzino di contenitori vuoti (ogni volta che siano presenti), resi merce (anche refrigerati), eventuali documenti o plichi, altra merce da trasferire a magazzino e/o ad altre farmacie, distinte/ricette (nel rispetto della procedura aziendale "rientro distinte/ricette" in allegato A2 al presente Capitolato) (le distinte/ricette sono inserite in contenitori sigillati) entro 24 ore successive alla consegna da parte della singola farmacia. In caso di ritiri urgenti richiesti dalle farmacie, la riconsegna al magazzino centrale deve avvenire al termine del servizio nel giorno di riferimento. Si precisa che i resi dovranno essere mantenuti separati dalla merce da trasferire e che in caso di reso di prodotti frigoriferi occorre garantire il mantenimento della catena del freddo tra 2 e 8°C fino al rientro in magazzino, dove dovranno essere consegnati nelle mani del capoturno di riferimento, così come per i prodotti ad alto valore (es. Cialis, Viagra e simili). Si precisa che la prestazione di trasporto relativa ad altra merce da trasferire e le distinte/ricette riguarda unicamente le farmacie gestite direttamente da Ravenna Farmacie (allegato A3 al presente Capitolato);
- c) garantire il posizionamento dei contenitori vuoti di ritorno dai clienti presso il magazzino centrale in pile della stessa tipologia, nei punti di raccolta definiti da Ravenna Farmacie;
- d) effettuare il trasporto di sostanze e specialità soggette alla normativa sugli stupefacenti con le modalità previste dalla stessa (pacco sigillato);
- e) eseguire il trasporto di prodotti in distribuzione per conto dell'azienda USL Romagna movimentati dal magazzino aziendale verso le farmacie e rientro di eventuali resi.
- f) comunicare ai propri dipendenti che dovranno marcare tramite apposito e personale badge, che verrà fornito da Ravenna Farmacie per ciascun addetto del trasportatore, l'entrata a magazzino e l'uscita dallo stesso;
- g) su richiesta di Ravenna Farmacie, dotarsi di un frigorifero da auto per garantire il corretto trasporto dei prodotti tra 2 e 8 gradi.

Viene allegata alla presente (allegato A4 al presente Capitolato) la documentazione in merito alla valutazione del rischio del sito magazzino di Ravenna Farmacie sito a Ravenna in via Fiume Abbandonato n. 126 (presso le singole farmacie vengono ritirati semplicemente pacchi e plichi), fermo restando che prima della sottoscrizione del contratto dovrà essere redatto e sottoscritto il DUVRI ai sensi della normativa vigente.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO.

La durata del contratto è di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dal 01.04.2021 e scadenza al 31.03.2024. E' facoltà di Ravenna Farmacie S.r.l. posticipare la data di avvio del servizio in conseguenza di proprie esigenze, fermo restando la durata triennale dell'appalto.

ART. 5 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO.

Il valore stimato riferito alla durata triennale (01.04.2021/31.03.2024) del servizio è pari per ciascun lotto a:

Lotto 1 - Faentino + intermedio Lugo - CIG 8511531195	€ 174.800,00 + IVA;
Lotto 2 - Forlì - CIG 8511643DFE	€ 201.000,00 + IVA;
Lotto 3 - Cesena/Rimini/Pesaro - CIG 8511991D2C	€ 815.500,00 + IVA;
Lotto 4 - Ferrara - CIG 8512008B34	€ 364.000,00 + IVA;

Lotto 5 - Nord 1 + Nord 2 - CIG 8512033FD4	€ 227.100,00 + IVA;
Lotto 6 - Sud - CIG 8512047B63	€ 161.300,00 + IVA;
Lotto 7 - Mare + città + intermedio Ravenna + veloce - CIG 851209857B	€ 297.000,00 + IVA.

Tali importi costituiscono le basi economiche di gara per ciascun lotto (IVA esclusa) obbligatoriamente in diminuzione della base di gara sopra indicata.

Si tratta di servizio con caratteristiche standardizzate, essendo predeterminati percorsi, punti di raccolta, orari, mezzi necessari – con caratteristiche vincolate, personale – con titoli abilitativi adeguati.

Come esplicitamente dichiarato nel bando di prequalifica, la base di gara di ciascun lotto è stata determinata tenendo conto della possibilità di integrare i servizi oggetto della procedura contestualmente con altri servizi acquisiti dall'impresa nei medesimi territori in modo compatibile.

Per ciascun lotto, verrà riconosciuto in aggiunta agli importi a base di gara (ribassati in sede di offerta) i seguenti importi per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

Lotto 1- Faentino + intermedio Lugo - CIG 8511531195	€ 5.200,00 + IVA;
Lotto 2: Forlì - CIG 8511643DFE	€ 6.000,00 + IVA;
Lotto 3: Cesena/Rimini/Pesaro - CIG 8511991D2C	€ 24.500,00 + IVA;
Lotto 4: Ferrara - CIG 8512008B34	€ 11.000,00 + IVA;
Lotto 5: Nord 1 + Nord 2 - CIG 8512033FD4	€ 6.900,00 + IVA;
Lotto 6: Sud - CIG 8512047B63	€ 4.900,00 + IVA;
Lotto 7: Mare + città + intermedio Ravenna + veloce - CIG 851209857B	€ 9.000,00 + IVA;

L'importo contrattuale sarà quello offerto dall'impresa assegnataria di ciascun singolo lotto in sede di gara, maggiorato dell'importo degli oneri di sicurezza sopraindicati.

Tale importo comprende il servizio di trasporto e le prestazioni accessorie tutte prescritte dal presente capitolato e relati allegati, per tutto il periodo di vigenza dell'affidamento.

L'offerente deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti prezzi sono compresi nell'importo offerto, in ribasso della base di gara (a differenza degli "oneri di sicurezza" che come sopra indicato sono aggiuntivi rispetto all'offerta e quindi alla base di gara, non soggetti a ribasso).

ART. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il pagamento avverrà attraverso la liquidazione di regolari fatture emesse con cadenza posticipata mensile, pari ciascuna ad 1/12 (diconsi un dodicesimo) dell'importo contrattuale.

Il trasportatore dovrà in ogni caso trasmettere a Ravenna Farmacie entro il giorno 10 (diconsi dieci) del mese successivo quello di riferimento, rendicontazione di dettaglio dei servizi effettuati nel mese precedente, per lotto, giornate e cliente.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario entro 30 (diconsi trenta) giorni fine mese dal ricevimento delle fatture, previa attestazione di regolarità delle prestazioni da parte del Responsabile dello specifico servizio di Ravenna Farmacie. Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all'espletamento di formalità amministrative, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi.

Il pagamento delle fatture potrà essere disposto da Ravenna Farmacie, in ogni caso qualora dalle verifiche il DURC risulti regolarmente emesso riguardo all'appaltatore ed a seguito dalle verifiche presso l'Agenzia Entrate – Riscossione (per le fatture di importo superiore a € 5.000,00 + IVA).

Le fatture devono essere intestate a: Ravenna Farmacie S.r.l. via Fiume Abbandonato, n. 122 48124. Ravenna (RA).

Le fatture nei confronti di Ravenna Farmacie S.r.l. devono essere emesse in formato elettronico.
Codice SDI: M5ITOJA.

Si ricorda che la società è sottoposta al regime dello Split Payment (scissione dei pagamenti) ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (iva da versare a cura del committente).

Le fatture emesse nei confronti di Ravenna Farmacie dovranno pertanto essere adattate a quanto stabilito dal meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment), e dovranno evidenziare il richiamo della normativa con l'annotazione "scissione dei pagamenti" o "split payment" ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972.

L'Appaltatore assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., impegnandosi, altresì, di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 7 – CORRISPETTIVI.

Il corrispettivo (comprensivo di IVA) a corpo, spettante all'operatore economico assegnatario, sarà quello risultante dagli atti di gara e copre tutti i costi del servizio, nessuno escluso.

E' fatta salva la facoltà per Ravenna Farmacie, in caso di necessità di personalizzazioni non rientranti tra quelle previste in Capitolato e relativi allegati, di concordare nuovi prezzi con l'appaltatore non previsti in sede di gara, ferma restando l'esclusiva discrezionalità di Ravenna Farmacie di procedere o meno all'affidamento delle nuove prestazioni.

ART. 8 – VARIAZIONI.

Ravenna Farmacie si riserva il diritto di inserire variazioni di orario e sequenza in ragione di eventuali diverse esigenze dei clienti (es. variazioni nell'orario di apertura delle farmacie), senza oneri aggiuntivi per Ravenna Farmacie.

Ravenna Farmacie si riserva di indicare in corso di esecuzione del contratto, ulteriori servizi per luoghi ubicati nelle vicinanze dei percorsi previsti, senza compensi aggiuntivi a carico di Ravenna Farmacie qualora i nuovi punti siano all'interno dei centri abitati già oggetto del servizio o, se fuori da tali centri abitati, entro 5 (diconsi cinque) Km dal cartello di entrata nel centro abitato già servito (calcolati sulla base del percorso stradale più funzionale). In ogni altro caso, Ravenna Farmacie si riserva di concordare con il trasportatore la variazione del corrispettivo contrattuale, fatta salva comunque – nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo o per altra valutazione – la facoltà a discrezione di Ravenna Farmacie di risolvere il contratto comunicandolo all'appaltatore con un preavviso di 30 (diconsi trenta giorni).

In caso di diminuzione dei luoghi e dei siti serviti, ove Ravenna Farmacie non raggiungesse un accordo con il trasportatore per la riduzione dell'importo contrattuale, Ravenna Farmacie a sua discrezione potrà risolvere il contratto comunicandolo all'appaltatore con un preavviso di 30 (diconsi trenta giorni).

ART. 9 – REVISIONE PREZZI.

Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per il primo anno di appalto.

A decorrere dal secondo anno di appalto, detto corrispettivo potrà essere adeguato annualmente in base agli indici ISTAT (indice Istat c.d. "For") sulla base della variazione annuale intercorsa nel periodo febbraio-febbraio.

Al riguardo Ravenna Farmacie invierà all'Appaltatore comunicazione di aggiornamento dei prezzi contrattuali non appena saranno disponibili le variazioni dell'indice Istat.

ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO.

Ai fini dell'opponibilità a Ravenna Farmacie, le eventuali cessioni del credito dovranno essere stipulate mediante scrittura privata autenticata e dovranno essere notificate a Ravenna Farmacie.

Le cessioni dei crediti da corrispettivo di fornitura, diverranno efficaci ed opponibili ad Ravenna Farmacie qualora la stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (diconsi quindici) giorni dalla notifica della cessione a Ravenna Farmacie che potrà comunque rifiutarle. E' vietata qualunque cessione di credito senza l'espressa approvazione di Ravenna Farmacie.

ART. 11 – CAUZIONI E ALTRE FORME DI GARANZIA RICHIESTE.

E' richiesta cauzione provvisoria di importo pari al 2% del valore complessivo dell'appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza) di ciascun lotto per il/i quale/i viene presentata offerta, da costituirsi secondo varie modalità (fidejussione bancaria, polizza cauzionale) come segue (**importo totale triennio**):

- Lotto 1 - Faentino + intermedio Lugo - CIG 8511531195: €. 3.600,00 (diconsi tremilaseicento//00);
- Lotto 2 - Forlì - CIG 8511643DFE €. 4.140,00 (diconsi quattromilacentoquaranta//00);
- Lotto 3 - Cesena/Rimini - CIG 8511991D2C: €. 16.800,00 (diconsi sedicimilaottocento//00);
- Lotto 4 - Ferrara - CIG 8512008B34: €. 7.500,00 (diconsi settemilacinquecento//00);
- Lotto 5 - Nord 1 + Nord 2 - CIG 8512033FD4: €. 4.680,00 (diconsi quattromilaseicentottanta//00);
- Lotto 6 - Sud - CIG 8512047B63: €. 3.324,00 (diconsi tremilatrecentoventiquattro//00);
- Lotto 7- Mare + città + intermedio Ravenna + veloce - CIG 851209857B: €. 6.120,00 (seimilacentoventi//00);

La predetta garanzia inoltre deve prevedere espressamente a pena di esclusione la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta di Ravenna Farmacie.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese, oppure in caso di possesso, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati.

In tal caso l'Aggiudicatario deve presentare, a pena di esclusione, la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti.

La cauzione definitiva, da costituirsi da parte dell'Aggiudicatario, è fissata nella misura del 10% (diconsi diecipercento) dell'importo contrattuale (Iva esclusa) o comunque secondo quanto previsto dal 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - nelle forme e secondo le modalità sopraindicate per la cauzione provvisoria - e dovrà essere presentata all'atto della stipulazione del contratto.

Si applicano anche alla cauzione definitiva le riduzioni previste per la cauzione provvisoria sopraindicate.

La cauzione definitiva avrà durata pari a il periodo 01.04.2021-31.03.2024 o comunque per il triennio in caso di avviso posticipato del servizio. La cauzione definitiva verrà restituita all'appaltatore solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto, ivi compresa quella relativa alla disattesa applicazione delle leggi che disciplinano il servizio e l'attività dell'appaltatore.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13/2/59, n. 449 e s.m.i..

La predetta garanzia inoltre deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta di Ravenna Farmacie.

Salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni, in qualunque momento Ravenna Farmacie con semplice comunicazione scritta, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per l'applicazione di penali connesse alla violazione delle norme contenute nel presente Capitolato e nel relativo contratto. In tale caso l'appaltatore rimarrà obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale al valore originario entro 10 (diconsi dieci) giorni da quello della notificazione del relativo avviso con raccomandata A.R. pena la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore la cauzione definitiva sempre con semplice comunicazione scritta e salvo il diritto di Ravenna Farmacie al risarcimento degli eventuali maggiori danni, verrà incamerato integralmente a titolo di penale.

ART. 12 - MEZZI IMPIEGATI.

Gli automezzi da utilizzarsi per le consegne devono essere furgonati (non sono ammessi telonati) coibentati con impianti di climatizzazione tale da garantire temperatura del vano di carico tra i 2 (diconsi due) ed i 25 (diconsi venticinque) gradi centigradi. Devono essere dotati di un sistema di rilevazione della temperatura del vano di carico, tenendo conto che la merce viene di norma contenuta in cassette di plastica a rendere, in cartoni a perdere o in altri contenitori assimilabili, ad eccezione dei prodotti frigoriferi che vengono distribuiti all'interno di buste frigo con panetto refrigerato per garantire il mantenimento della catena del freddo (2-8°C) durante la consegna. Su richiesta di Ravenna Farmacie, l'Appaltatore dovrà dotarsi di un frigorifero da auto per garantire il corretto trasporto dei prodotti tra 2 e 8 gradi.

Successivamente all'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, l'assegnatario dovrà fare visionare a Ravenna Farmacie tutti i mezzi che intende utilizzare per il servizio e produrne a Ravenna Farmacie il relativo elenco, unitamente a copia delle carte di circolazione che attestino la regolare immatricolazione dei mezzi idonei all'esecuzione dello specifico servizio affidato e la regolare revisione ai sensi di legge (dei mezzi e degli impianti) installati. L'appaltatore dovrà comunicare a Ravenna Farmacie le successive revisioni entro 30 (diconsi trenta giorni) unitamente a copia della relativa documentazione. Immissioni o cessazioni di nuovi mezzi dovranno essere comunicate a Ravenna Farmacie entro 30 (diconsi trenta) giorni (in caso di immissione, dovrà essere allegata copia della carta di circolazione e di attestazione della regolare revisione).

Tutti i mezzi impiegati dall'appaltatore verranno attrezzati con un apposito trasponder, che verrà fornito da Ravenna Farmacie, per la registrazione costante delle temperature del vano di carico dell'automezzo, che verranno poi trasmesse in automatico a Ravenna Farmacie al rientro del mezzo a magazzino. Ravenna Farmacie si riserva di fornire all'appaltatore un sistema GPS da installare sui mezzi, per rilevarne la posizione durante l'attività di consegna alle farmacie clienti, in modo tale da consentire la segnalazione di eventuali ritardi nelle consegne.

ART. 13 - PENALITA'. AZIONI CORRETTIVE E RELATIVE. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Per mancata effettuazione del servizio o ritardo nell'esecuzione da parte dell'appaltatore, dipendente da qualsiasi ragione (escluso il caso fortuito o di forza maggiore), lo stesso sarà assoggettato ad una penale:

- a) di €. 500,00 (diconsi cinquecento//00) per ogni giro di mancata effettuazione;
- b) di €. 100,00 (diconsi cento//00) per ogni ora, in caso di consegna ritardata oltre l'orario previsto dall'allegato A1.

Per mancato rispetto delle attività a carico del Trasportatore descritte ai punti a), b), c), d), e), f) e g) del precedente art. 3, o per mancata consegna anche parziale dell'ordine ad una farmacia, Ravenna Farmacie dopo aver effettuato 3 richiami scritti a titolo di avvertimento nell'arco di un anno, procederà ad attribuire una penale di € 50,00 per ogni successiva violazione.

Ravenna Farmacie contesterà all'appaltatore l'inadempimento con comunicazione scritta, invitando l'appaltatore medesimo a fornire eventuali giustificazioni entro 15 (diconsi quindici) giorni successivi alla ricezione della comunicazione di contestazione. Ravenna Farmacie procederà conseguentemente a comunicare l'applicazione o meno della penale, sulla base di propria esclusiva valutazione, tenendo conto delle giustificazioni eventualmente fornite e degli elementi in ogni caso riscontrati. Nel caso l'appaltatore non fornisca le richieste giustificazioni entro il termine sopraindicato, Ravenna Farmacie applicherà in ogni caso la penale come sopra determinata. Le penali verranno addebitate direttamente nella prima fattura utile.

Ravenna Farmacie si riserva in ogni caso di fare svolgere il servizio ad altro vettore addebitandone l'intero costo in aggiunta agli importi delle penali come sopra applicate.

Ove il ritardo o inadempimento perdurasse o si ripetesse in modo da condizionare a giudizio esclusivo di Ravenna Farmacie in modo grave la funzionalità del servizio offerto da Ravenna Farmacie stesso, essendo la "fiduciarità" presupposto essenziale del rapporto contrattuale, la stessa si riserva di valutare a sua esclusiva discrezione la risoluzione del contratto da comunicarsi con PEC o raccomandata A.R., avendo l'appaltatore unicamente diritto al corrispettivo per i servizi regolarmente eseguiti alla data della risoluzione escluso qualsiasi ulteriore indennizzo a favore dell'appaltatore medesimo, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali, calcolato ai sensi dei commi 1 e 2, superi il 10% dell'importo contrattuale, Ravenna Farmacie procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo sempre l'incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento del maggior danno.

Daranno in ogni luogo ad immediata risoluzione del rapporto contrattuale da parte di Ravenna Farmacie comunicata con PEC o raccomandata A.R., in considerazione della specifica attività di trasporto, le seguenti fattispecie accertate da Ravenna Farmacie con qualsiasi modalità:

- a) la violazione della normativa nazionale per l'attività di autotrasporto cose in conto terzi in rapporto ai tempi di guida ed ai tempi di riposo ed in ogni caso in materia di sicurezza dei lavoratori;
- b) la mancanza o sospensione del titolo abilitativo dei conducenti degli specifici mezzi al momento del servizio;
- c) la mancata omologazione e la regolare revisione dei mezzi e delle specifiche installazioni idonee al servizio di trasporto;
- d) il riscontro di situazioni in violazione della sicurezza dello specifico servizio di trasporto per conducenti e/o terzi e/o per il carico, compreso il trasporto dello stesso in condizioni di rischio di deperibilità;
- e) la perdita dei requisiti normativamente previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività di autotrasporto in ambito nazionale;
- f) la mancata presentazione delle copie delle polizze assicurative e delle relative quietanze di pagamento, con i massimali e le frequenze indicate al successivo art. 14;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dal presente art. 13;
- h) la mancata presentazione della carte di circolazione che attestino la regolare immatricolazione dei mezzi idonei all'esecuzione dello specifico servizio affidato e della periodica revisione ai sensi di legge, secondo quanto previsto al precedente art. 12;
- i) la mancata presentazione dell'elenco del personale adibito al servizio, con posizioni e matricole INAIL ed INPS, fotocopia di patenti e di titoli abilitativi in corso di validità, secondo le scadenze indicate al successivo art. 15.

Nei casi sopraindicati, l'appaltatore ha unicamente diritto al corrispettivo per i servizi regolarmente eseguiti alla data della risoluzione escluso qualsiasi ulteriore indennizzo a favore dell'appaltatore medesimo, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento del maggior danno.


Ravenna Farmacie si riserva di disporre controlli a campione in servizio presso la sede o filiali dell'appaltatore, segnalando ogni eventuale supposta anomalia alle competenti Autorità per gli accertamenti di propria competenza.

Per le fattispecie di risoluzione previste al precedente art. 7, l'appaltatore ha unicamente diritto al corrispettivo per i servizi regolarmente eseguiti alla data della risoluzione escluso qualsiasi ulteriore indennizzo a favore dell'appaltatore medesimo.

Per sopravvenuti ed imprevedibili eventi che diano luogo a caducazione o riduzione di contratti di fornitura da parte di clienti pubblici o privati ritenuti da Ravenna Farmacie di rilevante significatività, Ravenna Farmacie si riserva a sua esclusiva discrezione il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, dandone avviso formale all'appaltatore almeno 30 (diconsi trenta) giorni prima della cessazione del servizio o minore periodo in caso di cessazione del rapporto contrattuale a monte (entro termini inferiori a 30 – diconsi trenta – giorni). L'appaltatore avrà unicamente diritto al corrispettivo per i servizi regolarmente eseguiti alla data della risoluzione e di un indennizzo pari ad 1/12 (diconsi un dodicesimo) del corrispettivo contrattuale annuo, escluso qualsiasi ulteriore indennizzo a favore dell'appaltatore medesimo.

ART. 14 - RESPONSABILITA'.

L'appaltatore assume esclusivamente in proprio la responsabilità che potrebbe derivare per comportamento dell'appaltatore o di propri dipendenti:

- 
- da danni a cose, furto, dispersione, incendio, perdita a qualsiasi titolo su farmaci, merce e documenti trasportati. Il valore massimo dei beni trasportati di volta in volta può ammontare ad €. 25.000,00 (euro venticinquemila//00);
 - a danni a terzi e trasportati, compreso dipendenti dell'Appaltatore;
 - per sanzioni comminate da qualsiasi Autorità connesse all'uso dei mezzi, all'impiego del personale, alla specifica attività in violazione delle norme vigenti.

Ravenna Farmacie s'intende in ogni caso manlevata da ogni eventuale anche indiretta o connessa responsabilità riguardo al servizio svolto dall'appaltatore, dipendenti dell'appaltatore medesimo, terzi, cose dell'appaltatore e/o di terzi.

L'appaltatore assegnatario dovrà disporre di idonea copertura assicurativa per furto, incendio, perdita a qualsiasi titolo del carico trasportato adeguato ai valori sopraindicati, oltre che di regolari coperture RC auto relative ai mezzi trasportati (massimale unico almeno €. 3.000.000), a copertura RCT per l'attività (massimale unico almeno €. 3.000.000) ed RCO per i dipendenti (massimale unico almeno €. 3.000.000).

Copia delle polizze assicurative con relativa quietanza di pagamento dovrà essere presentata a Ravenna Farmacie contestualmente alla sottoscrizione del contratto (ai fini della valida sottoscrizione del medesimo) ed ogni successiva scadenza (di polizza o di pagamento).

ART. 15 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di disporre di personale qualificato ai sensi della vigente normativa in materia di autotrasporto cose per conto terzi e per gli specifici prodotti trasportati, in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo e ad ogni altra disposizione di legge vigente.

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia della specifica prestazione di autotrasporto oggetto del Capitolato, lavoro, di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori del servizio e sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.. Sono a totale carico della ditta appaltatrice gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

L'Aggiudicatario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata Ravenna Farmacie. Dell'operato del personale, l'Aggiudicatario è direttamente responsabile.


L'Appaltatore è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie ad eseguire le forniture.

Ravenna Farmacie rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso Ravenna Farmacie.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile alla località.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.



Ravenna Farmacie, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto, per ciascuna violazione. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'Aggiudicatario si sia posto in regola; e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

L'appaltatore dovrà presentare a Ravenna Farmacie all'atto della sottoscrizione del contratto (ai fini della valida sottoscrizione del medesimo) l'elenco del personale adibito al servizio, con posizioni e matricole INAIL ed INPS, fotocopia di patenti e di titoli abilitativi in corso di validità. All'atto di nuove assunzioni o cessazioni, l'appaltatore dovrà darne comunicazione per iscritto a Ravenna Farmacie entro 30 (diconsi trenta) giorni.

L'Assegnatario di ciascun lotto si impegna a verificare le condizioni per poter eventualmente assumere il personale delle imprese uscenti, fermo restandone la compatibilità con le proprie esigenze organizzative. Si evidenzia che trattasi altresì in ogni caso di opzione eventuale, in quanto il personale delle imprese uscenti è in buona parte impiegato contestualmente in altre attività con altri committenti, per cui le imprese uscenti medesime potrebbero essere interessate a mantenerlo alle proprie dipendenze. Si tenga conto al riguardo in ogni caso che l'assegnazione è limitata ai singoli lotti e pertanto il personale interessato appare in numero in ogni caso limitato.

ART. 16 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI.

L'esecuzione dell'appalto è regolata dalle clausole e disposizioni del presente Capitolato.

E' senz'altro esclusa la validità di eventuali condizioni contrattuali proposte dall'appaltatore e non formalmente accettate da Ravenna Farmacie, in aggiunta ovvero ad integrazione di quanto specificato al comma precedente.

Il sistema oggetto della presente fornitura deve essere costruito in ottemperanza alle normative vigenti anche per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO.

E' vietato cedere il servizio (totale o parziale).

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il servizio potrà essere subappaltato esclusivamente a Imprese che siano dotate dei titoli professionali necessari (Albo delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi), dei mezzi conformi a quanto previsto dal presente capitolato e del personale abilitato alla conduzione degli stessi.

ART. 18 – CONTROVERSIE.

Foro competente a conoscere di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, sarà quello di Ravenna.

ART. 19 - ALTRE NORME.

L'aggiudicazione dell'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nella lettera di invito, si richiama la normativa civilistica o generale comunque vigente, escluso in ogni caso il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in generale la normativa pubblicistica in materia di contratti non applicabile alla vigente procedura (interamente privatistica).

Art. 20. TRASFORMAZIONE SOCIETA.

Si precisa che in caso di trasformazione del ramo d'azienda o di cessione del ramo d'azienda di Ravenna Farmacie, l'appaltatore si obbliga fin da ora ad accettare il subentro nel contratto da parte della nuova società e ad eseguire il servizio fino alla sua scadenza ai medesimi patti e condizioni economiche normative di cui al presente capitolato.

Art. 21. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Si rende noto che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato da Ravenna Farmacie S.r.l. esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel pieno rispetto

delle disposizioni del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. sulla tutela della privacy.

Le parti si impegnano ad osservare ed a fare osservare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR), e s.m.i. o comunque quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo per l'altra parte.

Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e nella presente clausola, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai propri dipendenti e dai collaboratori in genere di cui la stessa abbia ad avvalersi nell'esecuzione della procedura in oggetto.

Con la presentazione dell'offerta le ditte concorrenti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. sulla tutela della privacy.

Titolare del trattamento dei dati personali è Ravenna Farmacie S.r.l.

Il Responsabile della Protezione dei dati (RDP) è l'Avv. Matteo Bonetti.

I dati aggiornati del Responsabile del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati, così come tutte le ulteriori informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, sono disponibili nell'informativa estesa pubblicata sul sito web della Società al seguente indirizzo: indirizzo: <http://www.farmacieravenna.com>.

Gli obblighi di riservatezza avranno effetto anche oltre la data in cui sarà ultimato lo svolgimento della procedura in oggetto.

ART. 23. CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Nell'accettare il presente Capitolato, L'Appaltatore dichiara di essere informato che Ravenna Farmacie S.r.l. ha adottato ed attua un proprio Modello Organizzativo per la Responsabilità Amministrativa e il contrasto della corruzione (di seguito "Modello Organizzativo 231"), integrato con un Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione conforme alle prescrizioni della Legge 190/2012, della delibera ANAC 1134/17 e in linea con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 37001:2016. I principi di comportamento e le regole cui attenersi sono riportati nel vigente "Codice Etico e di comportamento" e nella ulteriore documentazione pubblicata sul sito <https://trasparenza.ravennaholdingspa.it/page/10011/ravenna-farmacie>.

Ravenna Farmacie S.r.l. ha inoltre stabilito, mantiene e riesamina periodicamente una propria Politica anti-corruzione, disponibile in originale presso la sede aziendale e disponibile al medesimo link sul sito web della Società.

L'Appaltatore dichiara:

- a) di conoscere il contenuto delle norme dinanzi richiamate e di impegnarsi ad astenersi da comportamenti che possano configurare le ipotesi di reato di cui alle medesime normative o che, sebbene risultino tali da non costituire per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo o comunque possano configurare responsabilità riconducibili al D.Lgs. 231/2001 o alla L. 190/2012;
- b) di aver letto e compreso il "Codice Etico e di comportamento" e la Politica anti-corruzione di Ravenna Farmacie S.r.l., consultabili e resi disponibili presso il sito internet della società nella sezione "Società Trasparente", di obbligarsi a rispettare quanto da essi previsto, nonché di aver resi edotti e sensibilizzato anche i propri dipendenti in merito al contenuto degli stessi e alle regole da rispettare nello svolgimento dell'incarico affidato;
- c) di impegnarsi ad informare tempestivamente, attraverso i canali a tal fine predisposti, l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01 o il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ravenna Farmacie S.r.l. qualora venisse a conoscenza di violazioni del Codice Etico e di comportamento, del Modello Organizzativo 231 o del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Ravenna Farmacie S.r.l., nonché di qualsiasi situazione ritenuta a tal fine potenzialmente rilevante;

- d) di essere consapevole che l'eventuale violazione dei suddetti impegni configura un grave inadempimento e potrà dar luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere, in conformità con le norme applicabili.

ART. 24 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'Aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del relativo contratto.

Il contratto di fornitura sarà predisposto a cura ed onere di Ravenna Farmacie, sulla base delle clausole contenute nella documentazione di gara e nel presente Capitolato

Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti, Ravenna Farmacie potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione addebitando alla ditta decaduta spese e danni derivanti da tale evento, oltre all'incameramento della cauzione provvisoria.

E' facoltà di Ravenna Farmacie disporre l'esecuzione d'urgenza anticipata rispetto alla stipulazione del contratto.

Non trova applicazione la normativa di cui all'art. 32 9° comma del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di procedura integralmente privatistica.

In caso di esecuzione prima della stipula del contratto, ciascuna delle seguenti ipotesi (la mancata presentazione della documentazione sopra citata, l'accertata mancanza dei requisiti richiesti, la scoperta di false dichiarazioni, la mancata stipula del contratto per altra causa imputabile all'Aggiudicatario, anche se singolarmente considerata) consentirà a Ravenna Farmacie di revocare l'aggiudicazione, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzo alcuno fatte salve le prestazioni fino a quel momento eseguite, e fatta in ogni caso salva la facoltà di Ravenna Farmacie del risarcimento del maggior danno.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI E DI GARA.

I costi delle pubblicazioni del bando di gara sono a carico dell'Appaltatore in rapporto ai lotti assegnati.

L' Appaltatore è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, eventuali imposte di registro - il contratto, essendo sottoposto ad Iva, sarà registrabile solo in caso d'uso).

ART. 26 – RESPONSABILE DELLA PROCEDURA.

Il Responsabile della Procedura è il Direttore Generale, Dott.ssa Barbara Pesci - Tel. 0544-289111 – indirizzo pec postacertificata@pec.farmacieravenna.com

ART. 28 – ALLEGATI.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato, i seguenti allegati:

- allegato A1 "Schede Lotti" (n. 7 schede);
- allegato A2 "Procedura rientro distinte/ricette";
- allegato A3 "Elenco farmacie gestite da Ravenna Farmacie";
- allegato A4 "Valutazione dei rischi del magazzino di Ravenna Farmacie".

Ravenna, li 27.01.2021

Il Direttore Generale
Dott.ssa Barbara Pesci

